

Rapporto

numero

data

Dipartimento

26 novembre 2015

SANITÀ E SOCIALITÀ

Concerne

della Commissione speciale sanitaria sull'iniziativa parlamentare 5 maggio 2014 presentata nella forma generica da Claudio Franscella e cofirmatari per la modifica della Legge sanitaria (Introduzione di nuove norme relative alle professioni di estetista, tatuatore e onicotecnico)

L'iniziativa parlamentare chiede che nella Legge Sanitaria cantonale (LSan) sia inserita una specifica base giuridica per sottoporre ad obbligo autorizzativo le professioni di estetista, onicotecnico e tatuatore. Gli iniziativaisti chiedono di attribuire un nuovo compito allo Stato inserendo nella Legge sanitaria una specifica base giuridica per sottoporre a obbligo autorizzativo le professioni di estetista, onicotecnico e tatuatore e auspicano inoltre che:

1. l'obbligo autorizzativo venga esteso alla professione di estetista nella sua globalità, senza distinzione dei trattamenti offerti, salvo per quelli che necessitano un corso supplementare rispetto all'AFC;
2. l'autorizzazione all'esercizio della professione di estetista, onicotecnico o tatuatore è personale e dovrà essere subordinata al conseguimento di un diploma riconosciuto (AFC o titolo equipollente). In mancanza di tale titolo le/i richiedenti dovranno provare di aver svolto almeno tre anni di pratica in un istituto autorizzato o aver seguito dei corsi in una scuola privata e aver conseguito un diploma a conclusione del corso specifico che verrà istituito dall'AESI, a partire da ottobre 2014;
3. ogni istituto deve disporre di locali e attrezzature adeguate per l'esercizio della professione e garantire condizioni igieniche e sanitarie adeguate ai trattamenti offerti;
4. il luogo di lavoro deve indicare in modo chiaro e immediatamente visibile alla clientela quali sono i titoli di studio del titolare e quali trattamenti sono autorizzati;
5. l'autorizzazione può essere revocata;
6. si preveda una sanzione anche pecuniaria per chi viola le disposizioni del regolamento.

BREVE CRONISTORIA

La categoria delle estetiste fu inserita vent'anni orsono nella LSan limitatamente ad alcune attività in quanto non esistevano a suo tempo disposizioni regolamentate sui prodotti che i saloni di bellezza potevano e possono utilizzare nello svolgimento della loro professione. A questo riguardo la situazione è radicalmente cambiata.

Rispetto al periodo in cui queste attività furono incluse nella LSan (1995), l'organo di vigilanza sanitaria Swissmedic ha da allora emanato una serie di direttive e obblighi da rispettare per quanto riguarda i prodotti utilizzati dalle estetiste e dai tatuatori.

Maggio 2014: è stata depositata l'iniziativa oggetto di questo rapporto.

Giugno 2014: l'evoluzione più significativa è avvenuta nel giugno 2014. Il parlamento federale ha approvato la nuova legge sulle derrate alimentari (nLDerr) che ha implicato diverse novità con l'obiettivo di raggiungere in Svizzera un livello di tutela dei consumatori. Di particolare interesse per il nostro esame sono le novità introdotte nel capitolo degli oggetti d'uso.

Gennaio 2016: nella nuova ODerr, che entrerà in vigore nel 2016, c'è una netta separazione tra i requisiti delle derrate alimentari e quelli degli oggetti d'uso che riguardano **piercing, tatuaggi, trucco permanente e pratiche affini**.

In particolare è previsto, nella "Sezione 4: Oggetti a contatto con le mucose, la pelle, i capelli o i peli", l'art. 61 che tratta specificatamente i settori toccati dall'iniziativa oggetto di esame volta a tutelare i consumatori.

Articolo 61: Piercing, tatuaggi, trucco permanente e pratiche affini

L'obbligo per le aziende che offrono piercing tatuaggi e trucco permanente di darne notifica alla competente autorità di esecuzione cantonale costituisce una novità. Per le autorità di controllo è importante sapere dove vengono svolte tali attività, altrimenti non potrebbero affatto controllare le aziende che le svolgono. Contrariamente alla legge sulle derrate alimentari attuale, quella nuova contiene la relativa base giuridica (art. 17). Per tenere conto del principio di proporzionalità, l'obbligo di notifica è limitato alle attività elencate nella disposizione.

Tali attività hanno in comune il fatto di poter provocare notevoli danni alla salute se eseguite in modo improprio.

Queste nuove disposizioni sono state implementate per cercare di proteggere il consumatore e contrastare utilizzi inappropriati di pigmenti. Se ai clienti interessa infatti l'impeccabile riuscita del tatuaggio il Governo deve preoccuparsi degli aspetti legati alla sicurezza alimentare e quelli più generali relativi alla salute dei cittadini.

Tatuatori

Se da un lato negli ultimi due anni l'uso di coloranti azoici, la presenza di nitrosamine e l'impiego di conservanti non permessi ha potuto essere ridotto, negli studi professionali si fa ancora uso in modo eccessivo di colori proibiti dalla legislazione a scapito della salute pubblica.

I controlli svolti dai Laboratori cantonali (competenti autorità cantonali nel settore dei colori per tatuaggi e make-up permanenti) mostrano lentamente la loro efficacia. Se nel 2009 una prima campagna ispettiva e analitica aveva rivelato che tre prodotti su 4 (75%) non erano conformi alla legislazione, una nuova campagna svolta nel 2010-11 ha mostrato un leggero miglioramento: a livello nazionale "solo" un campione su due (50%) è risultato non conforme.

Il legislatore federale ha deciso di intensificare i controlli dei colori per tatuaggi già in una prima fase, all'entrata in dogana. Questa misura permetterà agli uffici doganali di effettuare controlli più approfonditi, nonché di stilare statistiche sull'importazione di tali sostanze. Ma questo non basta.

Per la scrivente commissione, dal punto di vista della protezione del consumatore e di salute pubblica, è ancora particolarmente preoccupante l'uso di colori per tatuaggi e make-up permanente proibiti dalla legge.

In un'ottica di prevenzione, segnaliamo che la nuova normativa federale prevede inoltre l'introduzione di un obbligo di dichiarazione per i tatuatori ad un registro che l'autorità cantonale dovrà predisporre.

Auspichiamo che la nuova LSan preveda norme autorizzative di salute pubblica per questo specifico settore.

Estetiste e LSan

A titolo di informazione ricordiamo che per il settore dei saloni di bellezza, nell'ambito dei controlli effettuati nel corso del 2008 e del 2009, dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro su incarico della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone (art. 360b CO), sono emersi degli abusi ai sensi dell'art. 360a¹ CO. Considerata la rappresentatività del campione esaminato, la Commissione tripartita, per il tramite di un gruppo di lavoro interno, ha quindi proceduto a sentire, in più occasioni, l'associazione di categoria (Associazione delle estetiste della Svizzera italiana, AESI) che è sfociata nell'introduzione di salari minimi obbligatori per le lavoratrici e i lavoratori dei saloni di bellezza.

La Legge sanitaria (**LSan**) del 1989 è una legge che disciplina le attività degli operatori sanitari intesi come professionisti che si occupano di persone malate bisognose di cura e non di persone sane ma attente ad aspetti estetici e di lifestyle.

A questo proposito la vera domanda da porsi è a sapere se sia giusto che le estetiste figurino ancora come operatori sanitari all'art. 54 lett. b tra le altre formazioni. La risposta a questo quesito la lasciamo al Dipartimento della Sanità che ha in cantiere la revisione della LSan.

L'art. 54 e del Regolamento concernente l'esercizio della professione di estetista (07.1995), specifica che per ottenere l'autorizzazione di esercizio della professione di estetista è necessario essere in possesso delle qualifiche richieste all'art. 2 del regolamento².

In fase di elaborazione del regolamento attualmente in vigore, l'Associazione Estetiste Svizzera Italiana AESI, propose di limitare ad autorizzazione solo 4 prestazioni³ ritenute a contenuto sanitario per limitare il rischio che una impostazione più limitativa fosse considerata dai tribunali contraria alla libertà economica ancorata nella costituzione federale. Per le altre attività legate ad aspetti estetici e di lifestyle non fu pertanto ritenuto necessario ottenere un'autorizzazione specifica per l'esercizio della professione di estetista fatto salvo ai collaudi obbligatori degli spazi destinati all'attività professionale.

Ricordiamo infatti che una volta soddisfatti i requisiti di legge (essere in possesso di un diploma riconosciuto, essere degni di fiducia ed essere idonei dal profilo psicofisico), l'autorizzazione al libero esercizio rappresenta un diritto soggettivo per l'istante, che l'autorità è quindi tenuta a rilasciare.

Onicotecnico

L'attività di onicotecnico, di natura artistica ed artigianale è un'attività assimilata all'estetica e consiste nell'applicazione e decorazione di unghie artificiali, ovvero nella sovrapposizione alle unghie naturali di protesi preconfezionate, a scopo decorativo, ma rimovibili in qualsiasi momento e senza conseguenti effetti invasivi sul corpo umano. I

¹ Chi ha l'esercizio dei diritti civili può incaricare una persona fisica o giuridica di provvedere alla cura della propria persona o dei propri interessi patrimoniali o di rappresentarlo nelle relazioni giuridiche, nel caso in cui divenga incapace di discernimento.

² L'estetista con diploma federale (maestria) rilasciato dall'Ufficio federale industria, arti, mestieri e lavoro (UFIAML) o con titolo riconosciuto equipollente dall'UFIAML

³ Drenaggio linfatico ai fini estetici, epilazione elettrica e/o elettrocoagulazione; estrazione dei grani di miglio, trucco permanente

trattamenti eseguiti avvengono esclusivamente sulle unghie artificiali, lasciando inalterate le unghie naturali. Anche se la prima fase dell'attività di onicotecnico, consistente nell'applicazione della resina sull'unghia del cliente, potrebbe essere intesa come prestazione sulla superficie del corpo umano, in realtà non si determina alcuna modifica dell'unghia naturale, né si elimina o si attenuano eventuali inestetismi in quanto non si modifica la fisionomia del dito e dell'unghia, ma i trattamenti eseguiti si configurano semplicemente come un adeguamento dell'estetica ai canoni della moda corrente e del costume.

Essendo l'attività circoscritta non risulta motivo di includere gli onicotecnici nella norme auspicate per le estetiste dall'iniziativa oggetto di esame. Il quesito che si otrebbe porre è quello a sapere se chi opera nel campo dell'onicotecnica debba essere necessariamente prima un'estetista. Invitiamo pertanto il Dipartimento della sanità, anche per questa specifica prestazione estetica, ad uno approfondimento in fase di elaborazione della nuova LSan.

NUOVI COMPITI ALLO STATO?

Gli iniziativaisti chiedono formalmente di affidare nuovi compiti di sorveglianza allo Stato in quanto" negli ultimi anni, corsi "à la carte", offerti da scuole private senza autorizzazione cantonale all'insegnamento della professione, sfornano decine di "estetiste" senza attestato di capacità, che praticano ogni genere di trattamento".

In fase di audizione, il capo dell'Ufficio Sanità, pur riconoscendo che le attività menzionate nell'iniziativa generica presentano sicuramente degli aspetti che possono mettere a repentaglio la salute del cliente, ha chiesto espressamente di non attribuire nuovi compiti allo Stato, mettendo in evidenza i seguenti aspetti: **giuridici, l'autodeterminazione del cittadino e la limitazione delle risorse riservate all'intervento statale.**

Per gli aspetti **giuridici** ha invitato il parlamento a riflettere sulla questione a sapere se l'inclusione di queste attività tra gli operatori sanitari dell'articolo 54 Lsan sia la risposta adeguata e formalmente corretta a queste preoccupazioni ricordando che la Svizzera conosce un ordinamento economico molto liberale nel quale vige la libertà economica ancorata nell'articolo 27 della costituzione federale. Tale libertà può essere limitata unicamente alle condizioni previste dall'art. 36 Costituzione federale. La limitazione deve quindi poggiare su una base legale formale, deve rispondere ad un interesse pubblico e deve rispettare il principio della proporzionalità.

Per l'aspetto relativo **all'autodeterminazione del cittadino** ha spiegato che in passato il parlamento ha deciso di limitare il campo d'intervento normativo e di vigilanza dello Stato alle professioni sanitarie emananti dalla medicina scientifica (riconoscendo nel contempo l'anomalia di aver incluso in modo parziale le estetiste), informando nel contempo la popolazione che per tutte le altre prestazioni di cura, offerte da guaritori e terapisti alternativi di ogni sorte e tipo, spetta al cittadino valutarne i possibili rischi e benefici. Fatto salvo ovviamente, la fattispecie applicabile al codice penale con il reato di lesioni personali.

Questa impostazione tiene anche conto dell'evoluzione culturale avvenuta nel corso degli ultimi decenni: da una medicina basata sul principio del paternalismo medico a una medicina basata sul principio etico dell'autodeterminazione. Al medesimo cittadino, al quale si riconosce la capacità di compiere scelte autonome in ambiti particolarmente delicati (testamento biologico, interruzione di gravidanza, consumo di stupefacenti, ecc.) va riconosciuta la capacità di saper valutare il rischio di rivolgersi a operatori esplicitamente non sottoposti a vigilanza statale.

Il discorso relativo alla **limitazione delle risorse riservate all'intervento statale** ci sembra molto chiaro e conosciuto dal parlamento.

CONCLUSIONI

La Commissione speciale sanitaria, pur riconoscendo che il Canton Ticino è l'unico Cantone in Svizzera ad annoverare le estetiste (anche se solo in modo parziale) tra gli operatori sanitari, ritiene opportuno che il DSS, nell'ambito del cantiere relativo alla revisione della LSan, ampli il proprio campo d'azione in termini di vigilanza sanitaria sull'attività di tatuatori, onicotecnici ed estetiste valutando compiutamente l'introduzione di un eventuale obbligo autorizzativo.

Il rafforzamento, a partire dal 2016, delle disposizioni legali federali inerenti i prodotti utilizzati dalle estetiste, dai tatuatori e l'introduzione dell'obbligo di notifica ai laboratori cantonali (deputati alla sorveglianza) permetteranno in futuro di meglio controllare questo settore e pertanto la nostra commissione ritiene che gli auspici degli iniziativaisti siano da subito parzialmente considerati alla luce dei cambiamenti legislativi intercorsi successivamente al deposito dell'atto parlamentare.

La Commissione invita il Governo ad intervenire presso le associazioni di categoria affinché investano in proprio e si tutelino promuovendo la loro professionalità e il relativo attestato di capacità informando compiutamente i consumatori, come ad esempio avviene già oggi per i prodotti usati sulla pelle della clientela, con un certificato che accerta i criteri di sicurezza dei prodotti.

Invitiamo pertanto il Parlamento ad accogliere l'iniziativa parlamentare generica presentata il 5 maggio 2014 da Claudio Franscella e cofirmatari ai sensi dei considerandi.

Per la Commissione speciale sanitaria:

Paolo Sanvido, relatore

Badaracco - Caverzasio - Crugnola -

Fonio - Galusero - Ghisla - Ghisletta -

Guscio - Jelmini - Lurati S. - Morisoli -

Polli - Robbiani - Terraneo